

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 636 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 11.06.2024

CONTRATTO

per affidamento del servizio di: "Raccolta, trasporto e recupero di fanghi disidratati non pericolosi, prodotti dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane".

Codice gara VAG23S4470 – LOTTO 1 – Codice CIG MASTER

A00E997484 – Codice CIG Derivato A05707AC76

Tra le parti

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

ECOLOGY SYSTEM S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 01998920209), con sede in via Verona n. 113 – Mantova, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Mantova – Repertorio Economico Amministrativo n. MN-215317 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Speroni Giampaolo, presso la quale è domiciliato per la carica, di seguito nel presente atto denominato "fornitore" o "appaltatore".

Premesso che

- Viveracqua s.c. a r.l. svolge attività di Centrale di Committenza per conto delle proprie consorziate, in forza della convenzione sottoscritta tra le parti in data 03.08.2020;
- con deliberazione del Consiglio di amministrazione di Viveracqua s.c. a r.l. del 13.09.2023 è stata autorizzata l'esperimento di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto,

recupero di fanghi disidratati non pericolosi, prodotti dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane, procedura articolata in 12 lotti;

- alla procedura hanno aderito, per il soddisfacimento dei rispettivi fabbisogni le consorziate, tra le quali anche Azienda Gardesana Servizi S.p.A. giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. 41/7 del 29.09.2023 di ratificato Ordinanza del Presidente n. 9/2023 del 08.09.2023;

- detta procedura, con riferimento al lotto oggetto del presente contratto (LOTTO n. 1), è stata aggiudicata con determinazione del Presidente del Consiglio di amministrazione di Viveracqua s.c. a r.l. del 16.01.2024;

- l'importo di competenza di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., per le quantità massime stimate di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 190805) pari a 4.200 tonnellate di fango smaltito, è stato stimato, per l'intero periodo contrattuale di 24 mesi, in € 609.000 di cui € 558.600 per n. 3.990 tonnellate di fango conforme, € 50.400 per n. 210 tonnellate di fango non conforme oltre ad € 700, per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo stimato di € 609.700;

- il prezzo unitario soggetto a ribasso è stato fissato in 140 €/tonnellata per i fanghi conformi e 240 €/tonnellata per i fanghi non conformi, questi ultimi pari al 5% del quantitativo totale stimato;

- a seguito di espletamento delle procedure di gara da parte della centrale di committenza, è risultato aggiudicatario per il lotto 1 di competenza di AGS la società Ecology System S.r.l. di Mantova con il prezzo di smaltimento per fanghi conformi di 97,05 €/ton e per i fanghi non conformi di 208,26 €/ton, per un totale rispettivamente di € 387.229,5 per lo smaltimento dei fanghi conformi e € 43.734,60 per lo smaltimento dei fanghi non conformi, per un importo complessivo aggiudicato di € 430.964,10 oltre € 700 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo relativo all'intero periodo contrattuale di 24 mesi di € 431.664,10 e comunque sino all'esaurimento dell'importo

contrattuale giusta determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua S.c a r.l. n. 04/2024 del 16.01.2024.

- l'Appaltatore, che sottoscrive il presente contratto, risultato primo in graduatoria, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente contratto e relativi allegati, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nel successivo contratto applicativo relativo all'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale di ulteriori 12 mesi;

- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compresa la documentazione di gara, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto del servizio da svolgere e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- a carico del fornitore sono stati eseguiti da parte di Viveracqua s.c. a r.l., con esito negativo, i controlli di legge circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace in data 16.01.2024;

Tutto ciò premesso tra le parti in epigrafe rappresentate e domiciliare si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluse le norme tecniche, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché presupposto di applicazione delle clausole in esso contenute oltre.

Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione e il direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Giovanni Lepore;

Articolo 2 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

1. Le Parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC ecologysystem@altrapec.com.

Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante, in difetto ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

Articolo 3 – Oggetto

1. Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di fanghi disidratati non pericolosi, prodotti dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane, alle condizioni tutte espressamente stabilite nei documenti di gara e nel presente atto e relativi allegati.

2. Il presente contratto è concluso con l'Appaltatore risultato affidatario del lotto 1, il quale con la sottoscrizione si impegna ad effettuare il servizio e tutto quanto necessario per lo smaltimento della corrispondente quantità massima di fango, così come risultante dal quadro economico riassuntivo allegato ai documenti di gara.

3. Nelle quantità di fango assegnate all'Appaltatore deve intendersi compresa anche una quantità di fango non conforme, così come individuato nelle norme tecniche, pari al massimo al 5% del quantitativo totale assegnato. Considerato che gli indicatori ARERA prediligono il recupero allo smaltimento, solo la predetta percentuale potrà essere destinata eventualmente a discarica, mentre le restanti quantità dovranno essere recuperate tramite trattamenti previsti dalle norme.

Nel caso in cui il recupero dei fanghi non conformi non sia possibile, sarà da concordare, di volta in volta, la gestione del singolo caso. Il recupero delle quantità dei fanghi non conformi attraverso il presente

appalto non vincola AGS, la quale potrà rivolgersi anche ad altri operatori economici.

Articolo 4 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante del presente contratto, anche se non allegati:

- il disciplinare di gara, le norme tecniche e i relativi allegati;
- l'offerta economica presentata dal fornitore in sede di gara.

Articolo 5 – Valore massimo stimato del contratto

1. L'importo del presente contratto ammonta ad euro 431.664,10 comprensivo di euro 700 per oneri di sicurezza.

2. Le quantità totali di fanghi indicate nei documenti di gara sono da considerarsi indicative, mentre l'importo contrattuale complessivo del presente contratto è da considerarsi vincolante.

3. La ripartizione tra le quantità di "conformi" e "non conformi" indicate nei documenti di gara è da considerarsi indicativa e non vincolante per Azienda Gardesana Servizi, salvo il limite massimo per i "non conformi" così come risultante dal quadro economico riassuntivo per il lotto 1.

Articolo 6 – Prezzi Contrattuali e clausola di revisione

Alle quantità di fango effettivamente raccolte, trasportate e recuperate, verrà applicato il seguente prezzo (onnicomprensivo anche laddove i servizi vengano svolti con autotreni scarrabili):

- fanghi conformi: 97,05/ tonnellata;
- fanghi non conformi: 208,26 €/ tonnellata.

Articolo 7 – Revisione dei prezzi

Il prezzo offerto per ciascun prodotto può essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 4 del disciplinare di gara che prevede ai sensi dell'art. 60 del codice, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, in ragione di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, l'importo del

contratto è aggiornato nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si fa riferimento all'indice dei prezzi al consumo elaborato da ISTAT.

Articolo 8 – Durata del contratto

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di consegna anticipata del servizio avvenuto in data 13.05.2024 come da apposito verbale sottoscritto dalle parti e cessano il 12.05.2026, salvo l'esaurimento anticipato dell'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4.

Articolo 9 Sottoscrizione del contratto

1. Il contratto è sottoscritto nel rispetto e alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara, nelle norme tecniche e nei presenti articoli.

2. Per effetto della sottoscrizione del presente contratto, il fornitore è obbligato ad eseguire il servizio richiesto, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione del contratto, da parte della committente, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal fornitore, il quale sarà tenuto a svolgere le attività solo a seguito della sottoscrizione del contratto sottoscritto;

3. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ha provveduto, contestualmente della sottoscrizione del contratto, tra l'altro: i) alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del codice; ii) alla nomina del direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal responsabile del procedimento; iii) alla indicazione sul medesimo contratto del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato".

Articolo 10 Fatturazione e pagamenti

1. Alle quantità effettivamente raccolte dall'Appaltatore verrà applicato il corrispondente prezzo di cui al precedente articolo 5. La relativa fattura sarà emessa con cadenza mensile, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di esecuzione del servizio.

2. Le parti concordano che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del d. Lgs. n. 192 del 2012, atteso che le liquidazioni

avverranno a seguito dello svolgimento dei necessari controlli e di altre incombenze tecniche che necessitano di tali tempistiche, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni "data fattura fine mese", tramite bonifico bancario.

3. Le fatture, alla data di emissione, saranno trasmesse attraverso il sistema di interscambio SDI relativo alla fatturazione elettronica. Il codice destinatario è 4PRRIA0.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'appaltatore fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi al di fuori di quanto stabilito all'articolo 6.

5. Ai fini del pagamento dei corrispettivi la committente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, verrà acquisito d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà applicata una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 11 – Obbligazioni generali dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo

adempimento delle obbligazioni previste.

2. l'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni precisate nel contratto e nei documenti di gara.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche e alle specifiche indicate nelle norme tecniche. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta economica e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

5. l'Appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione del contratto di servizio secondo quanto specificato negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

c) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

6. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AGS e/o da terzi autorizzati.

7. l'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

8. l'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla stessa.

Articolo 12- Penali

1. Si applicano le penali di cui all'art. 12 delle norme tecniche.

2. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali potranno essere compensati con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva rilasciata in favore di AGS, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Potranno essere applicate all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13 – Sospensione del servizio

1. l'Appaltatore è tenuto immediatamente a informare a mezzo PEC riguardo l'entità e la durata della propria impossibilità ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, nonché a provvedere, impiegando tutti i ragionevoli mezzi tecnici e finanziari a disposizione, al ripristino delle condizioni necessarie per l'esecuzione dell'accordo.

Articolo 14 – Danni e Responsabilità Civile

1. l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dei fornitori stessi, quanto

dell'Ente appaltante e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 15 – Finanziamento, tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appalto di cui al presente contratto è finanziato con fondi propri di bilancio di Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
2. L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dall'accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come previsto all'art. 3 c. 7, della L. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. L'Impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. A tal fine dovrà indicare il codice CIG derivato del contratto.

Articolo 16 – Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. A garanzia delle obbligazioni assunte ed ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore ha costituito garanzia a titolo di cauzione definitiva pari ad € 17.266,56 (diciassettemiladuecentosessantasei/56) a mezzo di garanzia fideiussoria n. 0691430693 rilasciata in data 22.04.2024 dalla Compagnia di Assicurazione "HDI Assicurazioni S.p.a." – agenzia Genova Mura, pari al 4% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 1).
Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e dall'allegato II.13 del Codice in quanto la società è piccola o media impresa oltre ad essere in possesso delle certificazioni citate nell'allegato II.13 del sopracitato Codice, ossia ISO

9001:15 – ISO 14001:15.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Ai sensi dell'art. 14, delle norme tecniche, l'Appaltatore ha consegnato copia delle polizze in esso previste.

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto disposto all'art. 120, comma 1, lett. d), p. 2, del Codice, che disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

2. La cessione del credito è regolata dall'art. all'art. 120, comma 12, del Codice ed è ammessa solo se autorizzata per iscritto, a condizione che:

- la richiesta, accompagnata dallo schema del contratto di cessione, sia pervenuta a Ags prima della liquidazione della rata/importo di credito a cui è riferita la domanda di cessione;
- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in caso di autorizzazione sia trasmesso, in originale o copia autenticata prima della liquidazione della rata/importo di riferimento.

3. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto, esecuzione d'ufficio

1. La committente procede alla risoluzione del contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 122 del codice, nei termini e nei modi

indicati nello stesso, precisando sin d'ora che il grave inadempimento si integra laddove le stesse contesti, nel periodo di durata del contratto, almeno tre inadempimenti degli obblighi contrattuali.

2. La risoluzione del contratto è azionabile mediante semplice comunicazione scritta inviata tramite PEC o raccomandata con a/r.

3. La risoluzione del contratto nei termini di cui al comma precedente attiva, ai sensi dell'art. 124 del codice, la facoltà per la committente di stipulare un nuovo contratto con il concorrente che segue in graduatoria oppure, alternativamente, avviare una nuova procedura di scelta del contraente, dalla quale rimane escluso l'aderente risolto. Nel caso in cui la committente intenda interpellare l'operatore economico che segue in graduatoria, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni economiche proposte da quest'ultimo.

4. Qualora il fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la committente interessata assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali il fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il fornitore, qualora l'inadempimento permanga, procede ai sensi dell'art. 122 del codice, fermo restando il pagamento delle penali.

Articolo 19 – Legislazione e Giurisdizione, controversie e ricorsi

1. Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.

2. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto saranno deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente in via esclusiva è il Tribunale del circondario ove ha sede legale AGS, ossia il Tribunale di Verona.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, né rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto dello stesso.

Articolo 20 – Informativa Privacy e trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore dà atto di avere preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e si dichiara disponibile all'eventuale nomina in qualità di Responsabile del trattamento, qualora si verificassero i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21 – Spese contrattuali, stipula ed imposta di bollo

1. Tutte le spese, tasse e imposte inerenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Il presente contratto viene stipulato in forma digitale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 18, comma 18, del codice.

2. L'imposta di bollo è assolta con riferimento al contratto, secondo i valori di cui all'allegato I.4 al d. Lgs. n. 36 del 2023, con modalità telematiche.

3. Il presente atto, redatto su supporto informatico in unico originale, sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata le cui operazioni sono soggette ad I.V.A.

Articolo 22 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i

principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 23 – Clausole finale

1. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegata non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di AGS non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la stessa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai contratti applicativi o integrativi del contratto che sopravvivrà ai detti contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto, ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

L'Appaltatore
ECOLOGY SYSTEM S.r.l.
Il Legale rappresentante
(Sig. Gianpaolo Speroni)

La Stazione Appaltante
Azienda Gardesana Servizi Spa
il Direttore Generale
(ing. Carlo Alberto Voi)

Il sottoscritto, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli; 10 - fatturazione e pagamenti; 12 - penali; 13 - sospensione del servizio; 15 - finanziamento, tracciabilità dei flussi finanziari; 16 - cauzione definitiva e obblighi assicurativi; 17 - divieto di cessione del contratto e cessione del credito; 18 - risoluzione del contratto; 19 - legislazione e giurisdizione, controversie e ricorsi.

L'Appaltatore
ECOLOGY SYSTEM S.r.l.
Il Legale rappresentante
(Sig. Gianpaolo Speroni)